che allora siamo nel caso di vero e proprio delitto che non è contemplato, e che deve essere contemplato nell'articolo. Ecco la ragione della mia aggiunta che prego la Commissione di accettare.

In ultimo debbo aggiungere una semplice spiegazione per mio conto a quanto, discutendosi gli articoli precedenti, l'onorevole Spirito ha detto a proposito di ciò che è stabilito nella lettera *F*: che cioè quando la Corte d'appello dichiara temerario il ricorso interposto da un cittadino, al respingimento di codesto ricorso sarà aggiunta un'ammenda.

Egli voleva che codesta disposizione fosse inserita nelle disposizioni penali, se ho bene compreso. Io credo di no: perchè non si tratta di una vera e propria pena; si tratta di una disposizione che trova il suo raffronto nelle disposizioni del Codice di procedura civile, là dove si parla delle liti temerarie, per le quali è comminata una multa; là dove si parla, per esempio, di una ricusa temeraria fatta ad un magistrato, e per la quale è comminata un'ammenda. Si tratta, in una parola, di casi speciali civili che non possono entrare nelle disposizioni penali.

Di conseguenza credo che l'onorevole Spirito non vorrà insistere in questo punto, sembrandomi in contradizione coi principii generali del diritto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palberti.

Palberti. Io non discuto tutti i particolari di queste aggiunte disgraziate che ha fatto la Commissione al disegno di legge ministeriale; non discuto le contradizioni che si trovano tra queste disposizioni e le leggi generali vigenti ed organiche intorno alla materia; non discuto neanche tutte le ragioni per le quali dovrei dimostrare la mia convinzione per la inaccettabilità di queste aggiunte. Per parte mia non ho da fare che una considerazione a proposito del radicale perturbamento che il sistema della Commissione porta alla legge generale di responsabilità. Lascio da parte la grave questione che si può fare circa l'articolo 22, più volte lamentato e discusso, cioè di creare le responsabilità personali dei corpi collettivi; lochè, per chi conosce la portata giuridica di queste parole e di questa istituzione, può chiamarsi semplicemente una enormità giuridica. Ma quando dalla responsabilità personale, che si estende a tutti coloro che non portano se non azione di pubblico ufficio o di consiglio, si vuol giungere sino alla parte di responsabilità penale, ed a colpire i fatti di semplice colpa o negligenza od inesperienza di chi, per avventura, possa inscrivere o non lasciare inscrivere, cancellare o non lasciar cancellare alcuni nomi dalle liste elettorali, secondo me, è tale un'enormità, che neanche nei tempi più disgraziati di leggi austriache si sarebbero potuti immaginare.

Quando si pensi, e questo fu ricordato, che si tratta di un' istituzione per la quale il servizio è obbligatorio, per modo che a nessuno è dato di potervisi sottrarre; quando si pensi che coloro i quali saranno chiamati a prestare questo servizio avranno molto probabilmente, massime nei piccoli comuni, capacità molto discutibile; quando si pensi quali siano le linee che possono rappresentare una semplice negligenza, a me pare molto difficile che si possano trovare uomini di buona volontà da piegarsi al dovere civile d'intervenire in queste funzioni, per quanto obbligatorie, quando sappiano che possono incorrere in responsabilità di questa natura.

Perciò io voglio ancora sperare che la Commissione, per salvare il resto della legge, vorrà rinunziare a tutto quest'articolo terzo, che è, lo ripeto, un'enormità; e vorrà rassegnarsi a quello che è stabilito nelle leggi vigenti, nel codice penale, e nella legge comunale e provinciale, circa alle pene nel loro rigore, e nella loro proporzionalità.

Spero, in ogni modo, che la Camera non vorrà accettare queste disposizioni; qualora la Commissione intendesse di mantenerle.

Presidente. Ha facoltà di parlare l' onorevole Spirito Francesco.

Spirito Francesco. Dirò anzitutto una parola all'onorevole Pace, il quale non crede accettabile la mia proposta di trasportare la prima parte dell' articolo 57 delle disposizioni penali.

L'onorevole Pace ha cominciato dal riconoscere che queste disposizioni penali si riferiscono a fatti colposi e a fatti dolosi; ed allora egli dovrà ancora riconoscere che la temerarietà d' un reclamo, come d'un giudizio, non poggia se non sopra una colpa, che può essere civile, ed è punita con una multa applicata dal magistrato civile.

Onorevole Pace, razionalmente, è perfet-